

Diritto civile I – Caso pratico – Esercitazione 28 novembre 2022

Nel luglio 2015, Tizio e Caia si univano in matrimonio, omettendo ogni riferimento circa il regime patrimoniale della famiglia. Successivamente, Tizio condivideva con Caia la gestione della propria impresa, ereditata dal padre, prima del matrimonio, in una situazione di dissesto economico: per contribuire al suo risanamento, Caia pagava la metà dei preesistenti debiti aziendali, attingendo al proprio cospicuo patrimonio personale.

In secondo luogo, Tizio e Caia acquistavano congiuntamente un ampio immobile, di ingente valore, al fine di adibirlo a residenza familiare: per il suddetto acquisto Caia versava integralmente, prelevandola dal proprio patrimonio, la somma necessaria per il pagamento del corrispettivo.

In terzo luogo, in conseguenza della nascita di Sempronio, avvenuta nel novembre 2019, Tizio e Caia costituivano congiuntamente, per atto pubblico, un fondo patrimoniale, conferendovi il primo una propria modesta proprietà rurale, la seconda un'antica villa di famiglia.

Successivamente Caia, maturata l'intenzione di richiedere la separazione a causa dell'intollerabilità della convivenza, si rivolgeva all'avvocato Filano per sottoporgli alcune problematiche di carattere patrimoniale.

In particolare, Caia rivolgeva all'avvocato le seguenti questioni:

- a) in primo luogo, quali pretese potesse avanzare in riferimento all'azienda gestita con Tizio, nonché se avesse diritto al rimborso della somma versata per il pagamento dei debiti aziendali;
- b) in secondo luogo, se l'immobile adibito a residenza familiare potesse considerarsi di sua proprietà esclusiva, in considerazione del fatto che aveva pagato l'intero prezzo attingendo al proprio patrimonio;
- c) in terzo luogo, se in seguito all'eventuale separazione la villa conferita nel fondo patrimoniale fosse destinata a tornare nella sua piena ed esclusiva disponibilità.

Il candidato, assunto le vesti dell'avvocato Filano, trattando gli istituti coinvolti, rediga motivato parere.

Normativa di riferimento

Art. 167 c.c.

“Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico [2699], o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.

La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.

La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.

I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi [2021 ss.] con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo”.

Art 168 c.c.

“La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, **salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione.**

I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.

L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale [180 ss.]”.

Art 171 c.c.

“La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento [117] o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio.

In tale caso il giudice [32, 38] può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo.

Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo.

Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale [191 ss., 1111]”.

Art. 177 c.c.

“Costituiscono oggetto della comunione:

a) **gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali [179];**

b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione [191];

c) **i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;**

d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio [181, 191].

Qualora si tratti di AZIENDE APPARTENENTI AD UNO DEI CONIUGI ANTERIORMENTE AL MATRIMONIO MA GESTITE DA ENTRAMBI, LA COMUNIONE CONCERNE SOLO GLI UTILI E GLI INCREMENTI”.

Art. 179 c.c.

“Non costituiscono oggetto della comunione e sono **beni personali del coniuge** [185, 217]:

a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;

b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione [769] o successione [456], quando nell'atto di liberalità o nel testamento [587] non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;

c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;

d) i beni che servono all'esercizio della professione [2084, 2222] del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;

e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;

f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto [2647 comma 1].

L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge”

Giurisprudenza di riferimento

Cass. civ. n. 7027/2019

Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, **la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente**, prevista dall'art. 179, comma 2, c.c., **si pone come condizione necessaria**, ma non sufficiente, **per l'esclusione del bene dalla comunione**, **occorrendo** a tal fine **non solo il concorde riconoscimento**, da parte dei coniugi, **della natura personale del bene** medesimo, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, **ma anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione, tassativamente indicate dall'art. 179, comma 1, lett. c), d) ed f), c.c.** Ne consegue che l'eventuale inesistenza di tali presupposti può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento negativo, non risultando preclusa tale domanda dal fatto che il coniuge non acquirente sia intervenuto nel contratto per aderirvi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento su alcuni immobili acquistati dal coniuge del soggetto fallito, il quale era intervenuto nell'atto di compravendita, riconoscendo la natura personale di detti beni).

Cass. civ. n. 10855/2010

In tema di regime della comunione legale fra i coniugi, **la dichiarazione di cui è onerato il coniuge acquirente**, ai sensi dell'art. 179, primo comma, lett. f), c.c., **al fine di conseguire l'esclusione, dalla comunione, dei beni acquistati con il trasferimento di beni strettamente personali o con il loro scambio**, **è necessaria solo quando possano sorgere dubbi circa la natura personale del bene impiegato per l'acquisto (ivi compreso il denaro)**; ne consegue che, in caso di acquisto di un bene mediante l'impiego di altro bene di cui sia certa l'appartenenza esclusiva al coniuge acquirente prima del matrimonio, l'acquisto dovrà ritenersi escluso dalla comunione legale senza che sia necessario rendere la menzionata dichiarazione.

Cass. civ. n. 7437/1994

Con riguardo all'art. 179, lettera f), c.c. - in base al quale non costituiscono oggetto della comunione legale e sono beni personali del coniuge i beni acquisiti con il «prezzo» del trasferimento dei beni personali sopraelencati o con loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto di acquisto - **al prezzo, che è costituito da denaro, deve equipararsi**, per analogia *iuris*, ai sensi dell'art. 12, comma 2 delle preleggi, **ricorrendo identità di ratio, il danaro che**, anziché ricavato dalla vendita di un bene donato o

ereditato (art. 179, lettera b, c.c.), **sia stato direttamente acquisito a titolo gratuito da uno dei coniugi e poi investito nell'acquisto di beni.** **La dichiarazione espressa all'atto di acquisto**, prevista dall'art. 179, lettera f), **è necessaria**, nei confronti dell'altro coniuge (diversa essendo la posizione dei terzi), **unicamente quando il suo consorte sia venuto a trovarsi nella disponibilità non solo del denaro (o dei beni) acquisiti per donazione o successione, ma anche di denaro o beni pervenutigli aliunde (per esempio frutto del proprio lavoro)**, e non anche quando l'inesistenza di tale duplicità di mezzi sia ragionevolmente conoscibile dall'altro coniuge (come nel caso di reimpiego di grossi capitali dei quali i coniugi non avrebbero potuto disporre in base alla loro situazione personale).

Cass. civ. n. 17811/2014

I coniugi non possono sciogliere consensualmente il fondo patrimoniale in presenza di figli minori, o anche solo concepiti, i quali, pertanto, sono legittimati a dedurre la conseguente l'invalidità.

Cass. civ. n. 5402/2004

Nell'azione revocatoria, promossa dal creditore personale, dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale, al quale abbiano preso parte entrambi i coniugi, divenendo comproprietari dei beni costituenti il fondo stesso, **la legittimazione passiva compete ad entrambi i coniugi, e non al solo coniuge debitore chi ha destinato un bene di sua esclusiva proprietà a far fronte ai bisogni della famiglia.**